



Torino, 8 Febbraio 1998

A Tutti i medici di Medicina Generale  
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino  
Loro sedi

### **NOVITA' FISCALI RELATIVE ALL'ANNO 1998**

Con la collaborazione della nostra consulente fiscale, Dott.ssa Claudia MARCHISIO, abbiamo preparato questa circolare che illustra i nuovi **adempimenti fiscali** cui sono assoggettati i medici di Medicina Generale a partire dal 1/1/98, in applicazione della Legge Finanziaria e della nuova Legge che ha istituito l'I.R.A.P.

#### **Autoveicoli**

Con la legge 449/97 sono state completamente riscritte le disposizioni relative ai limiti di deducibilità dei costi per le auto delle imprese e dei professionisti. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/97, con la conseguenza che saranno assoggettati alla nuova normativa anche i veicoli di cui i medici sono in possesso in tale data.

I punti principali della nuova disciplina sono i seguenti:

- non esiste più la distinzione tra i veicoli di lusso e non. Le auto a benzina con cilindrata maggiore di 2000 c.c. oppure maggiore di 2500 c.c. se alimentate a gasolio, avranno il medesimo trattamento delle auto con cilindrata inferiore.

**Per i medici viene riaffermato che tutti i costi relativi ad un veicolo sono deducibili per il 50%.**

La percentuale di deduzione del 50% viene così applicata:

- a) Per quanto riguarda il valore del veicolo stesso alle quote di ammortamento di un valore non superiore a L.35.000.000.
- b) Nel caso di locazione finanziaria al rateo di canone di leasing relativa al costo di un veicolo non superiore a L.35.000.000.
- c) Nel caso di noleggio del veicolo ad un canone non superiore a L.7.000.000.  
Se il valore dell'autovettura supera i 35.000.000 le quote di ammortamento o di canone di leasing sono ammesse soltanto fino al valore di 35.000.000.

Limiti per i professionisti: questi ultimi potranno dedurre solo i costi relativi ad un veicolo e, nel caso di esercizio della professione in forma associata, ad un veicolo per ciascun socio o associato.

In quest' ultimo caso, i limiti di importo di cui al punto precedente vanno riferiti a ciascun socio.

### **ritenute d'acconto**

Due sono le novità che riguardano le ritenute d'acconto:

UNA che **dal 1.1.98 la ritenuta d'acconto passa dal 19 al 20%**

la SECONDA che **anche il professionista per compensi pagati ad un altro professionista sono tenuti a praticare la ritenuta d'acconto** E' il caso dei COMPENSI AL SOSTITUTO per ferie o malattia o per i compensi ad un collaboratore coordinato e continuativo.

Per esempio nel caso del sostituto il medico che si fa sostituire deve praticare una ritenuta del 20% sui compensi pagati al sostituto. Tale ritenuta deve risultare sulla fattura emessa.

La somma pari al 20% dovrà poi essere versata al fisco dal medico che si è fatto sostituire.

Le modalità e i tempi del versamento variano secondo 2 tipologie.

Un primo modo che chiameremo semplificato e che riguarda coloro che nel corso dell'anno hanno erogato compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti (es. medico che ha avuto durante l'anno un solo sostituto anche se ha effettuato distinti periodi di sostituzione, o 2 sostituti o 3 sostituti).

E' importante ricordare che nel rapporto di lavoro autonomo individuale o con studi associati non rientrano soltanto i medici sostituiti, ma anche altre figure professionali; es. il proprio commercialista, avvocati, ingegneri, ecc. E' necessario quindi ricordarsi che, per rimanere nel sistema semplificato di versamento, i rapporti professionali di qualsiasi tipo del singolo medico non possono essere intrattenuti con più di 3 soggetti).

Il secondo limite posto per la permanenza nel sistema semplificato è dato dall'importo complessivo annuo che non deve essere superiore a 2 milioni (equivalente della R.A del 20%, su un compenso complessivo lordo di 10.000.000). Sottolineiamo qui il concetto di complessivo riprendendo quanto sopra specificato:

importo dato dal totale di tutte le ritenute eseguiti a tutti i sostituti e altre figure professionali.

Chi è in possesso di queste caratteristiche (non più di 3 soggetti a cui sono state effettuate ritenute e non più di un ammontare complessivo di 2.000.000) potrà versare le ritenute entro i seguenti termini :

**31 maggio per le ritenute operate da gennaio ad aprile;**

**30 novembre per ritenute operate da maggio ad ottobre;**

**31 maggio successivo per ritenute operate da novembre a dicembre.**

LE SPIEGAZIONI SULLE MODALITA' DI TALI VERSAMENTI SARANNO FORNITE A TEMPO OPPORTUNO.

Una apposita sezione della dichiarazione dei redditi riepilogativa di tutti i versamenti eseguiti durante l'anno dovrà essere poi compilata in occasione dell'annuale denuncia del 740.

Se, invece il medico supera il numero di 3 soggetti a cui ha fatto la ritenuta e l'importo complessivo superi i 2.000.000 cessano, nel preciso momento e in qualunque momento questo avvenga, le facilitazione sopra esposte e si dovrà passare al regime normale che prevede il versamento mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo il pagamento della fattura e la compilazione del modello 770 entro i termini che attualmente sono il 31 ottobre dell'anno successivo.

**I tempi di versamento devono essere scrupolosamente osservati perchè anche un minimo ritardo dà luogo ad una sanzione penale e non soltanto pecuniaria.**

#### **I.R.A.P.**

L'IRAP colpisce lo svolgimento abituale di una attività diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Pertanto coinvolge anche la nostra categoria.

testualmente all'introduzione dell'IRAP vi è stata l'abolizione di una serie imposte e contributi:

- contributi per il servizio sanitario nazionale e tassa sulla salute
- contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
- contributo destinato all'assistenza di malattia ai pensionati
- I.L.O.R.
- I.C.I.A.P.
- tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA
- imposta patrimoniale sulle imprese.

i soggetti passivi dell'imposta sono le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone, gli imprenditori individuali, **i professionisti** anche in **forma associata**, le società e gli enti non residenti.

L'IRAP si applicherà dal 1998 per tutti coloro il cui periodo d'imposta è coincidente con l'anno solare.

L'imposta dovuta si ottiene applicando alla base imponibile l'aliquota fissa del 4,25 %

Determinazione base imponibile:

La base imponibile si determinerà in modi diversi a seconda che il soggetto passivo tenga una contabilità ordinaria, semplificata o sia professionista. Per i professionisti la base imponibile da assoggettare all'imposta regionale è determinata dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare dei costi sostenuti, inerenti l'attività.

Tra tali costi vanno inclusi gli ammortamenti di beni materiali ed immateriali. Vanno esclusi gli interessi passivi e le spese sostenute per il personale dipendente ed i compensi pagati ad altri professionisti, compresi i compensi per il sostituto '

solo per il primo anno l'acconto è fissato nella misura massima del 120% dell'imposta figurativa calcolata sul valore della produzione netta. Trattandosi di un calcolo convenzionale è prevista la compilazione di un apposito prospetto su stampato ministeriale che dovrà essere allegato alla prossima dichiarazione dei redditi.

E' stato introdotto un meccanismo correttivo che potrà essere utilizzato per evitare di pagare somme eccessive nei primi versamenti, la cosiddetta clausola di salvaguardia. Eventuali chiarimenti in merito verranno illustrati a tempo opportuno.

Il pagamento dell'IRAP deve avvenire mediante autotassazione ovvero tramite versamento diretto da parte del contribuente.

L'acconto complessivo per gli anni successivi dell'imposta dovuta per il periodo precedente e deve essere versato in 2 rate.

I termini per effettuare i versamenti sono gli stessi previsti per le imposte sui redditi.

Cordiali collegiali saluti.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI  
MEDICI DI MEDICINA GENERALE.